



Tribunale Ordinario di Rimini

DECRETO EX ART. 283 CCI

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Maria Carla Corvetta Giudice
Dott.ssa Silvia Rossi Giudice rel.

Letto il ricorso ex artt. 283 CCI depositato in data 9.6.2023 da MARIA PIA SIGNORILE (SGNMRP83R43D643N);

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito ex art. 27 co. 2 CCI, avendo la ricorrente residenza in Rimini;

ritenuto che sussistano le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett.c) CCI, avendo la ricorrente – persona fisica- maturato una esposizione debitoria pari ad euro 68.718,53 (debiti scaduti) a fronte di entrate mensili pari ad euro 1660,00 (dati dall'entrata mensile dello stipendio per euro 1400,00, dall'assegno INPS per il mantenimento del figlio minore di euro 157,00 e dalle entrate di euro 600,00 annui derivanti da attività svolte durante la stagione estiva in regime di prestazione occasionale);

ritenuto che sussistono altresì le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI;

invero, l'indebitamento maturato trova origine nell'attività svolta dalla società

di cui la ricorrente era socia nella misura del 50%, società di fatto sempre gestita dal di lei padre e avente ad oggetto dapprima la gestione di un negozio di abbigliamento e poi la gestione di due distinti bar;

in particolare, il 20.2.2014 la società acquistò l'azienda dedita all'attività di bar dalla società al prezzo concordato di euro 20.000,00. La gestione di tale azienda, tuttavia, è passata, per volontà del di lei padre, quasi subito alla



nuova compagna di quest'ultimo, compagna che a pochi mesi di distanza ha poi comprato l'azienda per un prezzo formale di euro 12.000,00, tuttavia, mai stato corrisposto e con accollo delle passività pregresse, tuttavia, mai risanate;

in data 16.5.2014 poi la società [] a acquistato l'attività di bar dalla ditta individuale [] per l'importo di euro 130.000,00, somma che, tuttavia, l'acquirente non è stata in grado di corrispondere, omettendo altresì il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui il predetto bar era situato; in data 7.5.2015, quindi, il contratto è stato risolto con assunzione da parte della società [] dell'obbligazione di corrispondere la somma di euro 22.000,00, somma mai versata e per il saldo della quale pende oggi giudizio di esecuzione;

che la società [] costituita in data 8.5.2013- è stata cancellata in data 9.3.2023, in assenza di un attivo da ripartire fra i creditori, a seguito di una messa in liquidazione della società dovuta alla scelta dell'istante e della di lei socia di revocare il precedente liquidatore;

che trattasi di impresa minore – come dichiarato anche dal Collegio dei Gestori della Crisi (cfr. pag. 7 della relazione depositata) posto il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett.d) CCI; in particolare, dal bilancio finale di liquidazione emerge l'assenza di attivo e la presenza dei debiti per euro 61.462,53;

conseguentemente, ricorrono le condizioni per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento non essendo configurabile una liquidazione giudiziale del debitore istante in estensione ai sensi dell'art. 256 CCI;

ritenuto che la ricorrente non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, atteso che l'importo mensile percepito pari, come detto, ad euro 1400,00 - comprensivo della tredicesima e quattordicesima, sia pressoché pari al *quantum* minimo necessario per garantire la sopravvivenza del nucleo familiare (pari, in base ai parametri di legge, ad euro 1447,53) costituito da due membri di cui uno minorenni;

ritenuto che tale valutazione di incapienza deve, allo stato, essere proiettata per il tempo di durata della procedura, atteso che non si ravvisano prossime modifiche né nelle condizioni economiche né nei bisogni familiari dell'istante;


che la ricorrente, infatti, non è titolare di beni immobili; che l'autovettura (Fiat Panda) di cui è proprietaria è stata immatricolata nel 2007 e non ha alcuna utilità per i creditori; che il saldo di rapporti di conto corrente intestati alla stessa sono negativi (-1,63) o riportano un valore esiguo (euro 408,03);



che, dunque, alcuna utilità può essere riconosciuta ai creditori anteriori all'apertura della presente procedura, atteso che – qualora anche si aprisse la liquidazione controllata in forza dell'attivo disponibile- le risorse disponibili sarebbe interamente esaurite dalle spese in prededuzione della procedura;

ritenuto, altresì, che la ricorrente sia soggetto meritevole ai sensi dell'art. 283 CCI;

infatti, è documentato agli atti come le difficoltà economiche cui la ricorrente soggiace derivano da scelte imprenditoriali imposte – anche con l'uso di violenza e minaccia- dall'ex compagno, come accertato da sentenza penale



ritenuto, dunque, come la ricorrente non abbia contratto i debiti *de quibus* con frode, dolo o colpa grave;

rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 283 co. 3 CCI, nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Avv.to Pronti Sabrina e Avv.to Alessia Munarin, contenente tutte le indicazioni di cui al co. 4 della norma citata;

che i professionisti nominati hanno formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

ricordato che la ricorrente è obbligata, pena la revoca del beneficio della esdebitazione, a comunicare al Gestore della Crisi senza indugio ogni utilità ulteriore pervenuta alla stessa nel corso di anni quattro decorrenti dalla data del presente decreto;

ritenuto che con il presente decreto nulla debba disporsi circa l'improcedibilità delle azioni esecutive in corso (i.e. procedimento esecutivo mobiliare RGE 27/2023), posto il beneficio della immediata esdebitazione;



visto l'art. 283 CCI

CONCEDE

L'esdebitazione a SIGNORILE MARIA PIA

DELEGA

la dott.ssa SILVIA ROSSI quale Giudice assegnatario della procedura

NOMINA

L'avv.to ALESSIA MUNARIN quale Gestore della Crisi

DISPONE

Il debitore relazioni annualmente – a pena di revoca del beneficio- circa la propria situazione reddituale e patrimoniale

DISPONE

Che il Gestore della Crisi informi senza indugio il Giudice Delegato nel caso si verificchino le condizioni di cui al co. 1 dell'art. 283 CCI, assumendo a tal fine ogni informazione utile dal debitore e facendo accesso alle banche dati allo scopo necessarie

DISPONE

La pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito del Tribunale di Rimini

DISPONE

Che il Gestore della Crisi comunichi, entro giorni 15 dalla comunicazione, al debitore e ai creditori ricorso e decreto, informandoli della possibilità di proporre opposizione nel termine di giorni 30 dalla comunicazione

DISPONE

Che il Gestore della Crisi relazioni al GD al termine dei giorni 30 sopra indicati per le valutazioni conseguenti del Collegio.

Rimini, camera di consiglio del 06/07/2023

Il giudice relatore

Dott.ssa Silvia Rossi



Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: a3535cd7ed032406 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70c7b1a43f6faa20a58f9e48b282444e
Firmato Da: ZANETTI CLAUDIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6b2cae1d09c050b0
Firmato Da: MASSIMILIANO SEMPRINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6ff601ce0b3cf459

